



[Stampa l'articolo](#) | [Chiudi](#)

30 luglio 2013

## Gare pubbliche, non è obbligatorio indicare già in offerta il nome dell'impresa subappaltatrice

di Claudio Guccione

Con la **sentenza n. 3963 del 25 luglio 2013**, la **Quinta Sezione del Consiglio di Stato** ha chiarito che anche il concorrente che non sia in possesso della qualificazione relativa alle prestazioni rientranti nella categoria scorporabile che intende affidare in subappalto può limitarsi a dichiarare l'intenzione di subappaltare senza che sia necessaria l'indicazione del nominativo dell'impresa subappaltatrice e la dimostrazione dei requisiti di qualificazione da parte di quest'ultima.

Secondo l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza in commento, infatti:

- 1) pur in carenza dei requisiti relativi alle categorie scorporabili è l'esistenza della totale copertura della categoria prevalente a legittimare la partecipazione alla gara, purché accompagnata dalla dichiarazione di voler subappaltare le prestazioni scorporabili;
- 2) la normativa in materia di contratti pubblici non impone di indicare già in sede di offerta il nominativo dei subappaltatori;
- 3) l'indicazione del subappaltatore e la verifica del possesso da parte di questo dei requisiti di partecipazione attiene solo al momento dell'esecuzione.

**L'approfondimento, con il commento di Claudio Guccione e il testo della sentenza**

30 luglio 2013

P.I. 00777910159 - © Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati